



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 267 del 22/11/22 – 22/12/22 Udienza pubblica del 22/11/22
Massima 1:	<p>Titolo Impiego Pubblico – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Valle d'Aosta – Proroga validità graduatoria di concorso - Non fondatezza</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge della Regione Valle d'Aosta 22 dicembre 2021, n. 35, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali”, promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento agli articoli 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. 1), della Costituzione, nonché all'art. 2, lettere a) e b), dello Statuto della Regione Valle d'Aosta.</p> <p>Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza costituzionale, mentre gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia esclusiva statale “ordinamento civile”, quelli che, invece, intervengono a monte, in una fase antecedente all'instaurazione del rapporto (quali appunto le graduatorie concorsuali), riguardano profili pubblicistico - organizzativi e rientrano nella competenza legislativa residuale regionale, relativa all'organizzazione amministrativa del personale (Cfr. sentenze n. 84/22 , n. 42/21, n. 273/20).</p> <p>Alla luce di ciò, risulta chiaro che le norme censurate hanno per oggetto esclusivamente le graduatorie concorsuali e sono funzionali a consentirne l'utilizzazione ai fini dell'accesso all'impiego.</p> <p>Parimenti non fondate sono le censure in ordine alla violazione del principio del buon andamento causata dallo scorrimento della graduatoria.</p> <p>Il ricorrente lamenta come la stessa, a causa del trascorrere del tempo, non possa riflettere una valutazione attendibile dell'idoneità e della qualificazione personale dei candidati, ma ciò viene contraddetto dalla circostanza che l'utilizzazione della stessa è condizionata al superamento di uno specifico percorso (accertamenti sanitari, attitudinali e psicofisici ed esami teorici e pratici di fine corso), previsti dagli articoli 42 e 46 della legge della regione Val d'Aosta n. 37 del 2009.</p>
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 5, commi 9 e 10, della legge della Regione Valle d'Aosta 22 dicembre 2021, n. 35.



<p>Parametri costituzionali Articoli 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione; Art. 2, lettere a) e b), dello Statuto della Regione Valle d'Aosta.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 30, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/01; Art. 232 del d.lgs. n. 217/05.</p>

Redattore: Dott.ssa Maria Laura Nantista

Visto:

Firmato :

Avv. Bologna

